AO Brotzu

Deliberazione 1327

Adottata dal DIRETTORE GENERALE f.f. in data 29 MAG. 2019

Oggetto: Approvazione schema convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo di Strutture Extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 29 MAG. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale f.f. Dott. Vinicio Atzeni

coadiuvato da

Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Donatella Floris
Direttore Sanitario Dott. Vinicio Atzeni

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che con nota prot. PG/2019/8521 del 11.04.2019, l'Università degli Studi di Sassari, nella fattispecie il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ha chiesto la stipula di una convenzione per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

ACQUISITO il parere del Direttore del Dipartimento Servizi, del Direttore del Dipartimento Oncologico - Internistico e del Direttore Sanitario.

VISTO lo schema di convenzione (All. 1) che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto schema di convenzione.

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- Di approvare lo schema della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università degli Studi di Sassari per l'utilizzo delle strutture extrauniversitarie per fini didattici delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Di provvedere, con successivo atto deliberativo, alla presa d'atto della convenzione firmata digitalmente da entrambi i Rappresentanti Legali.

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dott.ssa Donatella Floris

Il Direttore Sanitario
Dott. Vinicio Atzeni

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Vinicio Atzeni

S.C. Com. e Rel. Est.. R. Manca
Coll.Amm.vo Anna M. Cocco

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Rep. n. _____ Prot. _____ del _____ Anno: _____ Titolo: ____ Classe: ____ Fascicolo: _____

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER FINI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Sassari (P.I. 00196350904), in seguito denominata più brevemente "Università", in persona del Prof. Massimo Carpinelli, Rettore e legale rappresentante della medesima, domiciliato per la carica in Sassari, P.zza Università, 21

E

L'Azienda Ospedaliera Brotzu con sede legale in Cagliari C.F./P.IVA 02315520920 in seguito denominata più brevemente "AOB" in persona del Dott. Vinicio Atzeni. legale rappresentante della medesima in qualità di Direttore Generale f.f,, domiciliato per la carica in Cagliari Piazzale A. Ricchi, 1.

PREMESSO

che l'articolo 27 del D.P.R. n° 382 dell'11.07.1980 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che gli articoli 1 e 2 (1°comma) del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 stabiliscono che le scuole dirette ai fini speciali e le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università e che il numero complessivo degli studenti da ammettere a tali Scuole è determinato dal D.I. 4.02.2015, n. 68, disciplinante il Riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria e/o dai relativi Statuti, in relazione alla disponibilità, nonché dal successivo D.I. 16.09.2016, n. 716, registrato alla Corte dei Conti in data 11.11.2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici, acquisita anche in seguito a convenzioni stipulate in conformità all'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi;

che le Scuole di Specializzazione possono far ricorso all'art. 25 del su richiamato D.P.R. 382/80 per l'attivazione di corsi integrativi a quelli ufficiali;

che l'art. 4 del D.P.R. n°162 del 10.03.1982 ha esteso l'attribuzione dei contratti anche per attività didattiche a prevalente carattere tecnico professionale nelle Scuole di Specializzazione;

che l'Università di Sassari potrà avere la necessità di coprire insegnamenti per la durata della Scuola di Specializzazione con prevalente carattere tecnico pratico con personale qualificato della struttura Ospedaliera;

che l'Università di Sassari ha la necessità di garantire il tirocinio professionale agli studenti delle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici;

Visto il Decreto interministeriale 4.02.2015 n. 68, avente ad oggetto il Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare gli artt. 1 e 3;

Visto il successivo Decreto interministeriale 16.09.2016, n. 716, registrato alla Corte dei Conti in data 11.11.2016, reg. 4142, relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.I. di cui sopra;

Visto l'art. 20, comma 2, lettera h, dello Statuto dell'Autonomia, che prevede che è competenza del Rettore stipulare le convenzioni e i contratti non attribuiti alle competenze di altri soggetti indicati dallo Statuto stesso;

Viste le deliberazioni adottate dai rispettivi Consigli delle Scuole di Specializzazione, oggetto della presente Convenzione, nonché dai Dipartimenti a cui afferiscono le stesse;

Viste le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari, rispettivamente nelle date del 14 e 15 marzo 2018, con le quali viene approvato lo schema della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) di seguito denominato Ente convenzionato, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione, le proprie attrezzature, i servizi logistici ed il personale.

ART. 2

L'Università si avvale delle strutture di cui al precedente art.1 per l'espletamento di attività didattiche integrative di quelle universitarie svolte nell'ambito della Scuole di Specializzazione e per il tirocinio professionale degli specializzandi.
Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art.1 per le attività di cui al presente articolo saranno stabilite dal Direttore della Scuola interessata, d'intesa con il Direttore AOB, Ente convenzionato.

ART. 3

L'Università si impegna a prevedere una riserva di posti nel limite del 30% del totale dei posti a concorso per il personale di ruolo dipendente di Enti pubblici, convenzionati con l'Università, che operi nel settore cui afferisce la Scuola, il quale potrà, se idoneo, essere ammesso alle Scuole di Specializzazione, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 162/82.

ART. 4

L'Università, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del Decreto interministeriale 4.02.2015 n. 68, nonché del successivo Decreto interministeriale 16.09.2016, n. 716, potrà emanare i bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità Operativa delle Strutture sanitarie; la selezione avviene mediante la valutazione del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte dei Consigli delle Scuole, tenuto conto anche degli attuali parametri di valutazione scientifica. I Dirigenti di cui al presente articolo assumono il titolo di "Professore a contratto" ai sensi della normativa vigente e, in quanto tali, sono responsabili della certificazione del tirocinio svolto dagli specializzandi. Lo

svolgimento di funzioni di tutorato del tirocinio formativo affidate a personale universitario strutturato o a personale del Servizio sanitario, previo assenso della rispettiva Struttura sanitaria, costituisce parte integrante dell'orario di servizio.

ART. 5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

ART. 6

Le parti si danno reciprocamente atto che gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione, ad accesso riservato ai laureati non medici, sono coperti con assicurazione a carico dell'Università contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio pratico-applicativo, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

ART. 7

La struttura ospitante si impegna affinché agli studenti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro dell'Azienda e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità produttiva, in base al D.Lgs 81/2008.

ART. 8

Gli uffici preposti si impegnano a trasmettere l'elenco degli iscritti alla Scuola di Specializzazione ad accesso riservato ai laureati di area sanitaria, affinché quest'ultima abbia documentazione necessaria da trasmettere all'Ente convenzionato, il quale potrà darne comunicazione al R.S.P.P. per gli adempimenti di competenza.

ART. 9

L'attività oggetto della presente proposta non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale agendo, i dipendenti di entrambi gli enti e gli studenti, ciascuno esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 10

La presente convenzione, che non comporta l'obbligo di alcun onere finanziario per le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino a che una delle parti non ne dia formale disdetta all'altra con lettera raccomandata A/R con preavviso di tre mesi.

Qualora, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione.

ART. 11

Il presente atto, composto da quattro pagine, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Per l'Università degli Studi di Sassari	Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu
Il Rettore *(Prof. Massimo Carpinelli)*	Il Direttore Generale f.f. *(Dott. Vinicio Atzeni)*

Allegato 1, parte integrante della presente convenzione

Elenco delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, oggetto di convenzione:

- Farmacia Ospedaliera
- Farmacia Ospedaliera (trasformazione della precedente Farmacia Ospedaliera)

Per l'Università degli Studi di Sassari

Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

Per l'Azienda Ospedaliera Brotzu

Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Vinicio Atzeni)